

# Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio

T.A.R. Basilicata, Sez. I 4 novembre 2024, n. 550 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Evangelista (avv. Bitetti) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

**Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/4/2024, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione della Regione Basilicata, n. 23BE.2023/D.00334 del 28/4/2023, di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (in favore di Società Energia Valle D'Aosta - Seva s.r.l., odierna controinteressata) alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica (della potenza di 0,99MW, ricadente in contrada Prati del Comune di Vaglio Basilicata), recante altresì, per quanto di rilievo ai fini di causa, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su un'area di proprietà della deducete (identificata catastalmente alle particelle nn. 50 e 51 del foglio 25) e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

1.1. L'impugnazione ricorsuale è stata affidata alle seguenti censure:

- con un primo motivo, è contestata la violazione delle garanzie partecipative, atteso che, malgrado l'intervenuta comunicazione di avvio del procedimento espropriativo con nota del 21/10/2022, l'Amministrazione procedente non si sarebbe pronunciata sulle osservazioni prodotte dalla deducete in data 18/1/2023; inoltre, il provvedimento recante l'apposizione del vincolo espropriativo sarebbe stato comunicato con notevole ritardo, soltanto in data 7/2/2024; infine, l'istanza di accesso documentale del 19/2/2024 sarebbe rimasta ingiustamente inevasa;
- con un secondo motivo, è contestato che la comunicazione, da parte di Seva s.r.l., del provvedimento regionale di apposizione del vincolo *de quo*, come anche di quello (pure impugnato) di occupazione d'urgenza delle aree sarebbe avvenuta in assenza di una specifica delega da parte della Regione Basilicata, secondo quanto richiesto dagli artt. 6, co. 9-bis e 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001; in ogni caso, il decreto di occupazione di urgenza non sarebbe stato notificato con le forme prescritte dall'art. 137 cod. proc. civ., come richiesto nel decreto medesimo;
- con un terzo motivo, è contestato che il caviodotto di collegamento dell'aerogeneratore alla rete elettrica correrebbe, per un tratto di 265 metri, sotto il tratturo comunale n. 191 (Fontana, Piano Vallivo, di Tolve e di Giangurt), bene incluso nel novero dei "Tratturi vincolati" (D.M. 22 dicembre 1983) e delle "Zone di interesse archeologico" (art. 142, lett. m, del D.lgs. n. 42/2004), da considerarsi, dunque, area non idonea ai sensi dell'Allegato A della L.R. n. 54/2015 ("Criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010"). Sotto concorrente profilo, inoltre, lo stesso aerogeneratore, distante 152 metri dal tratturo, interferirebbe negativamente, dal punto di vista paesaggistico, con detto bene culturale;
- con un quarto motivo, è contestato che l'aerogeneratore *de quo* sarebbe ubicato ad una distanza (2.280 metri) dal centro storico del Comune di Vaglio Basilicata inferiore al *buffer* (3.000 metri) prescritto dalle Linee guida regionali per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui alla D.G.R. n. 175 del 2/3/20217; in tale prospettiva, come anche in quella delineata dal quarto motivo di ricorso, è impugnato anche il parere positivo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti, Paesaggio della Basilicata in data 4/10/2022;
- con un quinto motivo, è contestato che la procedura espropriativa *de qua* arreherebbe una ingiusta compressione della proprietà della deducete.

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'accoglimento del gravame, la controinteressata Società Energia Valle D'Aosta s.r.l. ed il Ministero della Cultura.

3. Con ordinanza del 24/4/2024, è stata respinta l'interposta domanda di sospensione cautelare degli atti.

4. Con un primo atto di motivi aggiunti, in data 15/7/2024, è stato impugnato l'Avviso di immissione in possesso delle aree oggetto di espropriazione, notificato il 5/7/2024, in esecuzione del decreto di occupazione di urgenza di cui alla determinazione regionale n. 24BD.2024/D.00106 dell'1/3/2024.

4.1. L'impugnazione recata con il primo atto di motivi aggiunti è stata affidata, oltreché in via derivata dai motivi ricorsuali, anche alle seguenti censure:

- con un primo motivo, è contestato che l'immissione in possesso sarebbe stata disposta oltre il termine di tre mesi dal decreto di occupazione di urgenza dell'1/3/2024, in violazione dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- con un secondo motivo, è contestata l'assenza dell'urgenza prescritta dal richiamato paradigma normativo;
- con un terzo motivo, è contestato che il decorso trimestrale del termine per l'esecuzione del decreto di occupazione di



urgenza inciderebbe sulla legittimità stessa di tale determinazione e, in via derivata, sull'immissione in possesso.

5. Con un secondo atto di motivi aggiunti, in data 23/8/2024, è stato impugnato l'ulteriore Avviso di immissione in possesso delle aree oggetto di espropriazione, notificato il 9/8/2024, in esecuzione della determinazione regionale, n. 24BD.2024/D.00430 del 24/7/2024, di rinnovo del decreto di occupazione di urgenza dell'1/3/2024.

5.1. L'impugnazione recata con il secondo atto di motivi aggiunti è stata affidata, oltretutto in via derivata dai motivi ricorsuali, anche alla contestazione della carenza di una norma attributiva del potere di disporre il rinnovo dell'originario decreto di occupazione di urgenza, la cui efficacia quale sarebbe ormai irreversibilmente spirata, senza la possibilità di disporre, in elusione dei termini di legge, alcun rinnovo.

6. Con ordinanza del 26/9/2024, sono state respinte le domande cautelari veicolate con i due atti di motivi aggiunti.

7. All'udienza pubblica del 23/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e va respinto.

8.1. Relativamente al primo motivo, si osserva quanto segue.

Anzitutto, deve ritenersi che la rituale comunicazione dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di proprietà della ricorrente, intervenuta in data 21/10/2022, sia elemento sufficiente ad attestare il rispetto delle prescritte garanzie partecipative in favore dell'interessata.

Inoltre, va rilevato che la Regione Basilicata, nel provvedimento del 28/4/2023, ha dato atto di aver esaminato le osservazioni prodotte dalla ricorrente nell'ambito del procedimento e di averle ritenute non ostative, anche alla luce delle controdeduzioni della società istante; il che è elemento idoneo a ritenere rispettato il contraddittorio endoprocedimentale, fermo restando che, per comuni principi, l'Amministrazione non ha l'onere di analitica confutazione degli apporti partecipativi.

Quanto all'asserita insoddisfazione dell'istanza di accesso documentale, è sufficiente rilevare che da tale circostanza non può discendere alcun effetto viziante nei confronti del provvedimento, potendo essa al più legittimare l'attivazione degli appositi rimedi processuali ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (in specie, peraltro, del tutto pretermessi).

Parimenti, nessun effetto viziante può farsi discendere dalla tardiva comunicazione del provvedimento per cui è causa.

8.2. Relativamente al secondo motivo, si rileva che gli impugnati provvedimenti sono stati adottati dal soggetto a ciò competente (la Regione Basilicata) e che ogni questione relativa all'esistenza o meno di apposita delega alla comunicazione di tali atti in favore della società controinteressata non integra, comunque, un vizio degli stessi. Egualmente irrilevante è la modalità seguita per la loro comunicazione (non avvenuta con le forme delle notificazioni civili), essendo decisivo, nell'ottica del raggiungimento dello scopo, che gli stessi siano comunque entrati nella sfera di conoscenza dell'interessata.

8.3. Relativamente al terzo e al quarto motivo, esaminabili congiuntamente, si osserva quanto segue.

Le relative censure, come eccepito dalla controinteressata, sono inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse, essendo le iniziative a tutela dei beni culturali, in specie, di un tratturo asseritamente inciso dall'installazione dell'aerogeneratore per cui è causa, riservate alla competente Soprintendenza e non avendo la ricorrente la proprietà ovvero altro titolo di disponibilità di tale bene.

Le stesse sono, in ogni caso, infondate.

Ed invero, l'inserimento paesaggistico dell'impianto è assistito dal favorevole parere di detta Amministrazione statale del 4/10/2022, in punto di non incidenza dell'infrastruttura sul tratturo, nonché di non apprezzabile interferenza visuale con lo stesso e con il centro storico del Comune di Vaglio di Basilicata.

Nello specifico, dal citato parere (nonché dalle evidenze progettuali in atti) emerge che:

- il cavidotto di connessione è destinato ad affiancarsi al tratturo, non già ad attraversarlo, come erroneamente ipotizzato dalla ricorrente (che non espone persuasive dimostrazioni del contrario); inoltre, in ottica di equilibrato temperamento tra i molteplici interessi pubblici in evidenza, la Soprintendenza, al fine di offrire un'adequata tutela al tratturo, senza imporre l'ingiustificato sacrificio dell'iniziativa imprenditoriale in evidenza, ha prescritto che debba avvenire il *"ripristino dell'area di sedime catastale del tratturo comunale (...) interessato dall'affiancamento per circa 312 m di un cavidotto interrato"*, che *"tutte le operazioni di scavo e movimento terra previste dovranno essere eseguite alla presenza di un archeologo"* e che *"qualora durante l'esecuzione dei lavori dovesse essere riscontrata la presenza di depositi e manufatti di interesse archeologico, gli stessi dovranno essere immediatamente sospesi"*;

- l'impianto non presenta significative interferenze visuali (perché di modeste dimensioni), tenuto anche conto dell'effetto cumulato con altri impianti già insediati, neppure rispetto al centro abitato di Vaglio di Basilicata. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'ipotizzata inosservanza del *buffer* prescritto dalle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 175 del 2/3/20217 non può costituire ragione di per sé ostativa alla localizzazione degli impianti, quante volte detta circostanza, come accaduto in specie, non sia corroborata da ulteriori elementi istruttori dimostrativi di un'effettiva sfavorevole incidenza ambientale e paesaggistica, il cui onere è in capo al soggetto che intende farla valere.

Avverso tali apprezzamenti specialistici non risultano formulate specifiche e persuasive critiche, essendosi la ricorrente essenzialmente limitata ad un'inammissibile sovrapposizione delle proprie personali valutazioni a quelle compiute dalla competente Amministrazione statale.

8.4. Relativamente al quinto motivo di gravame, in disparte la genericità delle doglianze ivi formulate, si osserva che la

paventata limitazione della sfera giuridica della ricorrente costituisce eventualità fisiologica, in connessione con il perseguimento di interessi pubblici, quante volte (come in specie) non vengano dedotti persuasivi vizi dell'azione amministrativa.

9. Il primo atto di motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come già rilevato, anche ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., nell'ordinanza cautelare del 26/9/2024, atteso che gli atti con esso impugnati (in particolare l'Avviso di immissione in possesso delle aree oggetto di espropriazione, notificato il 5/7/2024, in esecuzione del decreto di occupazione di urgenza di cui alla determinazione regionale n. 24BD.2024/D.00106 dell'1/3/2024) hanno *medio tempore* cessato di produrre effetti giuridici.

10. Il secondo atto di motivi aggiunti è infondato e va respinto.

Ed invero:

- l'art. 12 del D.lgs. n. 387/2001 stabilisce che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*; in conformità a detta norma, la stessa determinazione regionale di autorizzazione unica e di contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, n. 23BE.2023/D.00334 del 28/4/2023, ha dichiarato che *“l'avvio dei lavori di costruzione del progetto dell'impianto eolico e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili di che trattasi, riveste carattere di urgenza e di particolare urgenza”*;

- l'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 prescrive, per quanto d'interesse, che l'esecuzione del decreto di occupazione di urgenza *“deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo”* (comma 4) e che *“Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13”* (comma 6).

Da tale ordito normativo, in coerenza con il generale principio della tendenziale inesauribilità del potere amministrativo, discende che – contrariamente a quanto opinato nel gravame – la mancata esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza nel termine perentorio di tre mesi non si riverbera affatto (in senso decadenziale) su detto provvedimento, il quale, per converso, come prescritto dal citato art. 22-bis, ha un ben più ampio spazio di efficacia parametrato *ex professo* a quello della presupposta dichiarazione di pubblica utilità (ovvero il quinquennio da tale declaratoria, termine entro il quale dovrà intervenire il formale esproprio).

In tale prospettiva, dunque, *de iure* nulla osta a che l'Amministrazione possa portare ad esecuzione l'occupazione di urgenza anche una volta superato il trimestre (in specie, peraltro, la dilazione temporale è da ricondurre essenzialmente ai provvedimenti cautelari sospensivi assunti in accoglimento delle iniziative giurisdizionali della ricorrente), previa rinnovazione del relativo titolo di immissione nel possesso (in quanto espressione del medesimo potere) e senza frustrazione alcuna di contrarie esigenze (tenuto conto del necessario rispetto del termine massimo di efficacia prescritto dal richiamato paradigma).

11. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, dichiara improcedibile il primo atto di motivi aggiunti, respinge il ricorso ed il secondo atto di motivi aggiunti. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte controinteressata, da liquidarsi nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei riguardi del Ministero della Cultura, poiché costituito con atto di stile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)